

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 27 settembre 2011, presso il Centro S. Ambrogio di Cernusco s/N (MI) si sono incontrati:

- per la Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli i Sigg: Fra Guido Zorzi, Marco Ferrante, Nicoletta Goldschmidt, Claudio Galbiati e Samuele Rossoni;

per le OO.SS. Territoriali i Sigg. Repuzzi, Cordin, Barletta, Delussu ;

- per le RSA i Sigg. Pintus, D'Ardes, Mattavelli, Avigni;

Premesso

- che il Ministero del lavoro e l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, hanno ritenuto che, sulla base della vigente normativa, le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011 possono essere agevolate a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia.

- che la medesima circolare consente, al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ritenuti correlati ad incrementi di efficienza e produttività.

- che l'Ente ha presentato - in data 26 aprile 2011 (Prot. N.0040736) - Interpello all' Agenzia delle Entrate Direzione Generale della Lombardia con l'obiettivo di avere una pronuncia interpretativa circa l'applicabilità della c.d. "detassazione" a realtà lavorative quali quelle socio/assistenziali/sanitarie nelle quali istituti come - per esempio - il lavoro notturno, le ore di lavoro supplementare e straordinario derivano da un'organizzazione del lavoro regolamentata da leggi regionali che definiscono sia gli standard assistenziali che i budget economici entro i quali le strutture devono operare in base ai posti letto accreditati dalla normativa regionale stessa;

- che in data 25/7/2011 le Parti sottoscrivevano un Accordo (che si intende per intero riportato) relativo alla "detassazione" del Premio incentivante ex Art. 65

vigente CCNL riservandosi, in caso di risposte affermative all'Interpello, di incontrarsi per integrare opportunamente il predetto Accordo;

- che l'Agenzia delle Entrate in risposta al predetto interpello, con lettera del 2/8/11 - Prot. N.954-114654/2011 - ha fornito ampia ed esaustiva risposta ai quesiti sottoposti.

Tutto ciò premesso e facente parte del presente accordo, le Parti, ai fini di quanto previsto dall'art. 53 d.l. 78/2010 così come chiarito nella risposta all'interpello di cui alle premesse e ad integrazione dell'Accordo tra le stesse sottoscritto in data 25 luglio 2011, riconoscono che i seguenti compensi, nell'ambito della realtà organizzativa del Centro S. Ambrogio di Cernusco s/N (MI), in quanto correlati ad incrementi di produttività e di efficienza organizzativa, potranno essere assoggettati al regime fiscale previsto dall'art. 53 d.l. 78/2010 e dall'art. 1 comma 47 Legge 220/2010:

- lavoro supplementare e straordinario (ex art. 59 vigente CCNL), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 CCNL);
- lavoro supplementare dei lavoratori part time (art 21 - comma 8 - vigente CCNL) ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 CCNL);
- lavoro notturno e festivo (ex art. 61 vigente CCNL), ivi inclusa la la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 CCNL);
- Indennità ex art. 61, lettera d)- comma 1;
- indennità di coordinamento (art. 62 CCNL) purché correlata ad interventi di produttività e/o efficienza organizzativa;
- Premio incentivante ex Art. 65 CCNL.

L.C.S.

La Direzione

Le OO.SS.

La RSA

CGIA
VIC FPL
FB CGIL
LOBAS
Le OO.SS. signatures